

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" di Casalmaggiore

Via Alcide De Gasperi, 4 - 26041 Casalmaggiore

C.F. 81002130193 - C.M. CRIC816008 - Tel. 0375285611 - Fax 0375285697

e-mail: [cric816008@istruzione.it](mailto:cric816008@istruzione.it) - e-mail certificata: [cric816008@pec.istruzione.it](mailto:cric816008@pec.istruzione.it)

sito web: <http://www.icmarconicasalmaggiore.edu.it>

Oggetto: Decisione di contrarre affidamento diretto finalizzato all'acquisto di materiale di pulizia con l'operatore economico GARNIERI srl, tramite trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, per un importo stimato in € 2.664,25 IVA esclusa

### La Dirigente scolastica

premesso che l'Istituto ha la necessità di procedere all'acquisto di materiale detergente e di pulizia per tutti i plessi con la società GARNIERI srl

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, dall'articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 13/07/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

visto il Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";

vista la Legge n. 59 del 15/03/1997 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

visto il DPR n. 275 dell'08/03/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997";

vista la Legge n. 241 del 07/08/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

visto il Regolamento di Istituto applicativo del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

visto l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e

*delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101” come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5.000 euro;*

- visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, il quale prevede che “*Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*”;
- visto l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n. 208 del 28/12/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della Legge n. 208 del 28/12/2015, il quale prevede che “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]”, specificando tuttavia che “*Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento*”;*
- visto l’art. 46, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in base al quale “*Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa*”;
- rilevato che l’articolo 62, comma 1, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 richiama “*gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”;
- dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio;
- visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”;

visti

i regolamenti attuativi ANAC relativi al Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 pubblicati con delibere nn. 261 – 272 del 20/06/2023 con particolare riguardo per quanto di competenza di questa stazione appaltante a:

- Delibera n. 261 del 20/06/2023 “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale» - BDNCP”;
- Delibera n. 262 del 20/06/2023 “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale – FVOE”;
- Delibera n. 263 del 20/06/2023 “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»– Pubblicità legale”;
- Delibera n. 264 del 20/06/2023 “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Trasparenza”;
- Delibera n. 272 del 20/06/2023 “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.”;

richiamata

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale per l’esercizio finanziario il Programma annuale E.F. 2025 n. 25 del 24/01/2025; l’esigenza di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di cui all’oggetto; che l’art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

dato atto

ai sensi del citato art. 17 che il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l’affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che si intende perseguire con il contratto e relativo oggetto: acquisto di materiale detergente e di pulizia
- importo stimato del contratto: € 2.664,25 IVA esclusa;
- forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, poiché trattasi di affidamento ai

	<p>sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/07/2014 ovvero mediante stipula di contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;</li> </ul>
rilevato	<p>preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, in particolare per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;</p>
appurato	<p>che l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:</p> <p>a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>a. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p>
appurato	<p>che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";</p>
appurato	<p>che, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del citato decreto;</p>
appurato	<p>che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;</p>
considerato	<p>che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali;</p>
considerato tenuto conto	<p>che la spesa complessiva per la fornitura in parola è di € 2.664,25 IVA esclusa che, in considerazione di quanto disposto all'art. 108, comma 9, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, non deve essere indicata la stima dei costi della</p>

	manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di fornitura senza posa in opera
tenuto conto	che l’Istituto ha inviato una richiesta di preventivo prot 8754 in data 13/10/2025 e a cui hanno risposto n. 4 aziende
dato atto	che il servizio oggetto del presente affidamento è disponibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
dato atto	che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni dell’Istituto e che il prezzo è congruo;
preso atto	che l’Istituto ha proceduto all’avvio di una Trattativa Diretta sul MePA con il predetto operatore economico
Preso atto	Che l’istituto ha proceduto alla stipula relativa alla trattativa diretta di cui sopra prot n. 9533 del 5/11/2025
tenuto conto	che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;
verificato	che l’affidamento in oggetto è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui è facoltà di questa stazione appaltante procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip – MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006;
considerato	che l’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo formalmente valido che sia rispondente ai requisiti di carattere economico e che risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto dell’affidamento;
considerato	che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, la Stazione appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo;
precisato	con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
verificato	che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
considerato	che, nel procedere ad acquisire i preventivi di spesa, questo Istituto consulterà anche contraente uscente, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, ancorché il principio di rotazione possa essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
ritenuto	di assumere idoneo impegno di spesa;
valutato	positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa;
visto	l’art. 15, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, il quale prevede che “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto <i>le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per</i>

	<i>l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice (...). L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.”;</i>
preso atto	che l'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 prevede che <i>“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato”</i> e che, tuttavia, l'art. 2 comma 1 dell'allegato I.2 del medesimo decreto precisa <i>“Il RUP è individuato (...) tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale.”;</i>
tenuto conto	che il RUP, ai sensi dell'art. 15, comma 2, e dell'Allegato I.2 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 deve essere <i>“in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati”</i> e <i>“di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata (...) di almeno un anno per gli importi inferiori”</i> alle soglie di rilevanza europea ();
visto	l'art. 2, comma 2, dell'Allegato I.2 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 che prevede: <i>“Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”</i> ;
visto	l'art. 6 – bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
visto	l'art. 7 del DPR n. 62 del 16/04/2013 che prevede: <i>“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”</i> ;
attestato	che la sottoscritta Dirigente scolastica risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al medesimo decreto, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del DPR n. 62 del 16/04/2013 e non ha subito condanne penali;
tenuto conto	che l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 prevede un regime semplificato per i controlli dei requisiti <i>“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”</i> ;
tenuto conto	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 (“Misure urgenti in materia

viste

considerato

di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 217 del 17/12/2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara: B8F1DD6150 le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190 del 06/11/2012, e all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’ importo di cui al presente provvedimento risulta pari a € 2664,25 IVA esclusa e trova copertura;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 06/11/2012, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

**decide**

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di individuare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, sé stessa;
- di autorizzare la spesa complessiva stimata in € 2.664,25 IVA esclusa (€ 3238,89 IVA inclusa pari a € 571,26 Iva 22% € 3,38 Iva al 5%)
- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020 e successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, tramite lo strumento della Trattativa Diretta sul MEPA per un importo pari a € 2.664,25 IVA esclusa (€ 3238,89 IVA inclusa pari a € 571,26 Iva 22% € 3,38 Iva al 5%), con l’operatore economico GARNIERI SRL con sede in via Milano 185 46019 Cogozzo di Viadana(MN) (P.IVA 02209600200);
- di impegnare le somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra e di registrare le Spese, nel Mod. A, nell’ambito ATTIVITA’ (liv. 1)- Funzionamento generale e decoro della Scuola (liv.2)- Beni e servizi per il decoro della scuola (liv 3)
- di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dall’operatore economico, nel rispetto della Legge n. 136 del 10/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, poiché si tratta di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/07/2014;

- di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo;
- di dare atto che per l'affidamento in oggetto sarà acquisito il codice CIG e che, poiché trattasi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
- di precisare che, poiché trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo *on line* e nella sezione Amministrazione trasparente dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza ai sensi degli artt. 20 e 23 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e dell'art. 50, comma 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Daniela Romoli